

**A tutti i Clienti**

**Loro Sedi**

**Circolare n°15 - 2015**

Poggio a Caiano, luglio 2015

### **Sospensione debiti PMI: Operativo l'Accordo per il credito 2015**

L'Abi ha fornito ulteriori chiarimenti sull'Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. In particolare, è stato pubblicato al link <https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese> il modulo di domanda relativo all'iniziativa "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti. L'istituto di credito aderente valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e, in base alla tempistica prevista dal Punto 3.3 dell'Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta. Potrà essere richiesta la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, *business plan*, piani di ristrutturazione aziendale etc.).

**(Associazione Bancaria Italiana, Circolare n.1487, 12/06/2015)**

### **Prorogato il termine di presentazione del modello 730 al 23 luglio 2015**

È ufficiale la proroga dal 7 al 23 luglio 2015 della scadenza per l'invio del 730/2015. Il differimento della scadenza era stato invocato nelle scorse settimane dalla Consulta dei Caf e accoglie le esigenze dei contribuenti e degli operatori alle prese con le novità del 730 precompilato. Tuttavia, come anticipato nei giorni scorsi, il differimento riguarderà soltanto i Caf e i professionisti abilitati che abbiano già trasmesso alla data del 7 luglio 2015 almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico. Il differimento del termine, infatti, comporterà inevitabilmente il differimento da luglio ad agosto delle operazioni di conguaglio.

**(Consiglio dei Ministri, Decreto, 01/07/2015)**

### **Rimborsi iva: Approvati i nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria**

È stato approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria per i rimborsi Iva. Le modifiche apportate eliminano dall'ammontare da garantire per l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi. Con lo stesso provvedimento viene ritoccato, di conseguenza, anche il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato, con riferimento al computo degli interessi ai fini del calcolo dell'ammontare garantito. I vecchi modelli, approvati rispettivamente con i provvedimenti del 10 giugno 2004 e del 30 dicembre 2014, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2015.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 26/06/2015)**

### **Buoni Pasto elettronici: Incremento della non imponibilità da 5,29 euro a 7 euro dal 1° luglio 2015**

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 dal 1° luglio 2015 sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto elettronici fino all'importo di 7 euro. Per i buoni pasto cartacei resta fermo il limite di 5,29 euro. L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

**(Legge n.190/2014, Art.1 co. 16-17, G.U. n.300 del 29/12/2014)**



## **PMI INNOVATIVE: On-line la guida per l'iscrizione al Registro Imprese**

InfoCamere ha reso noto che è *on-line* il sito [pminnovative.registroimprese.it](http://pminnovative.registroimprese.it). Per accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali è infatti indispensabile che le imprese interessate siano inserite nell'apposita sezione del Registro Imprese delle Camere di Commercio. Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall'art.5-*undecies* D.Lgs. n.58/98, introdotto dall'art.4, co.1 D.L. n.3/15, possono aspirare allo *status* di "pmi innovativa" le società di capitali, anche in forma cooperativa, già iscritte nel Registro Imprese che posseggono almeno 2 su 3 dei seguenti requisiti:

- l'attività di ricerca e sviluppo riguarda almeno il 3% della maggiore tra le seguenti voci di bilancio: costi e valore totale della produzione;
- il *team* è formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata;
- l'impresa è depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di *software* registrato.

**(InfoCamere, Comunicato stampa, 16/06/2015)**

## **BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI: Modalità attuative per il credito di imposta delle imprese alberghiere.**

Alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute relativamente ad interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, eliminazione delle barriere architettoniche e incremento dell'efficienza energetica. In particolare, nel decreto vengono definiti: le tipologie di soggetti e gli interventi ammissibili al credito d'imposta (art.2), le agevolazioni concedibili (art.3), le spese eleggibili al credito d'imposta (art.4), la procedura di accesso, il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta (art.5), i limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (art.6), le cause di revoca del credito d'imposta (art.7), i controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito (art. 8). Il credito spetta per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, fino a un tetto massimo di spesa di 666.667 euro, va utilizzato in compensazione nel modello F24 e ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Le modalità telematiche di invio delle domande per le spese sostenute nel periodo di imposta 2014 saranno definite entro il 15 agosto 2015.

**(Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, Decreto 07/05/2015, G.U. n.138 del 17/06/2015)**

## **Voucher per internazionalizzazione: Contributi a fondo perduto per le società di capitali e le reti di impresa.**

Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei "Voucher per l'internazionalizzazione", finalizzati a sostenere le pmi e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziare, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2015 .

**(Ministero dello Sviluppo economico, Decreto, 23/06/2015)**

## **DURC ON LINE: dal 1°luglio in vigore.**

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. Si evidenziano i passaggi principali della novità, stante la necessità del Durc riguardo:

- a. l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- b. procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c. per il rilascio dell'attestazione Soa.

La richiesta di verifica può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a. stazioni appaltanti, Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett. b d.P.R. n.207/10;
- b. gli Organismi di attestazione Soa;
- c. le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, co.9 D.Lgs. n.81/08;
- d. le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. n.445/00;



- e. l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f. le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art.9 D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09 e dell'art.37, co.7-*bis* D.L. n.66/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.89/14.

Per le verifiche ai sensi delle lettere e) e f), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n.19/15 ha chiarito che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Il Durc ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta: nel corso di validità, le verifiche sono reinviolate dalla procedura telematica al Durc *on line* attivo.

La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e ai collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Se l'esito attesta la regolarità, l'applicazione consente la stampa del Durc, che costituisce l'attestazione di regolarità. Viceversa, la procedura evidenzia automaticamente l'origine dell'irregolarità, come l'assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, per i quali è necessario l'intervento dell'ente interessato, che deve chiedere la regolarizzazione o il versamento dei premi tramite pec al soggetto verificato o all'intermediario ex L. n.12/79. La regolarizzazione comporta l'aggiornamento delle banche dati di tutti gli enti e la creazione del documento attestante la regolarità.

## **Durc on line: la procedura per la verifica**

Per richiedere o verificare la regolarità mediante la procedura Durc on line innanzitutto è necessario essere in possesso delle credenziali per accedere ai portali Inps e Inail.

All'apertura della sezione Durc *on line*, l'utente può scegliere tra 3 differenti opzioni:

- consultazione regolarità;
- lista richieste;
- richiesta regolarità;

Per la "consultazione regolarità", è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva, senza alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è già presente un documento di regolarità in corso di validità, è possibile visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc *on line* in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "richiesta regolarità".

Con la funzione "richiesta regolarità", è necessario inserire il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella pec alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale Inps).

Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.

Per acquisire l'esito della richiesta, l'utente deve selezionare la funzione "lista richieste" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:

- a. regolare;
- b. in verifica;
- c. non regolare;
- d. elaborazione in corso.

## **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015.**

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n.23/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che caratterizzano il ravvedimento operoso dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Si ricorda che l'istituto in analisi consente al contribuente di rimediare spontaneamente ad errori ed omissioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Molto frequente è l'utilizzo del ravvedimento nel caso di versamenti tardivi od omessi, anche se i benefici si possono apprezzare in altre ipotesi (tardivo invio della dichiarazione, mancata fatturazione, etc.)

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti di novità:

- 1) differenziazione delle regole per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- 2) ampliamento del termine per aderire al ravvedimento;



- 3) riduzione delle cause ostative che impediscono la sanatoria;
- 4) previsione di una più ampia gamma di riduzione delle sanzioni;
- 5) differenziazione delle regole in relazione al tipo di tributo interessato.

## Le particolarità per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Una prima novità evidente riguarda il panorama tributario di riferimento; infatti, se fino al 2014 esisteva un solo set di regole valevole per tutti i tributi, a decorrere dal 2015 vi sono due comparti ben distinti:

- quello dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (Irpef, Ires, Irap, Iva, registro, addizionali, imposte sostitutive, etc.);
- quello dei tributi diversi, quali quelli locali (Imu, Tasi, etc.) e regionali (concessioni, tasse automobilistiche, etc.).

La distinzione appare importante, in quanto a seconda del comparto di riferimento trovano (o meno) applicazione le novità che verranno più oltre commentate.

## La riduzione delle cause ostative

Sino al 2014, il ravvedimento era ammesso nella sola ipotesi in cui fosse legato ad un comportamento spontaneo del contribuente; infatti, il beneficio della riduzione delle sanzioni era accordato a condizione che la violazione non fosse già stata constatata o fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza.

A decorrere dal 2015, invece:

- la preclusione di cui sopra resta invariata per i tributi differenti da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- la preclusione di cui sopra viene eliminata, nel caso di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in tale ipotesi, il ravvedimento non è possibile in caso di notifica:
  - di avviso di accertamento o di liquidazione;
  - di avviso di irrogazione delle sanzioni;
  - di avviso di irregolarità (c.d. avvisi bonari) ex artt.36-bis e 36-ter d.P.R. n.600/73 e 54-bis d.P.R. n.633/72.

## Il termine per aderire al ravvedimento

Una ulteriore novità di rilievo è costituita dal fatto che il ravvedimento può essere posto in essere entro un termine più ampio rispetto a quello esistente sino al 2014, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione (ad esempio, un omesso versamento del 2014 doveva essere sanato entro il 30 settembre 2015).

Pertanto, le violazioni sono sanabili sino al momento in cui l'Amministrazione decade dal potere di accertamento.

Le nuove regole sono applicabili anche per la sanatoria di violazioni commesse prima del 2015.

## La nuova gamma delle riduzioni

Infine, viene così rimodulata la scaletta delle riduzioni delle sanzioni, variamente articolata in relazione al ritardo del ravvedimento (il riferimento è alle varie lettere contenute nel co.1 dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97):

| Lettera | Tipo di violazione e termine per il ravvedimento  | Riduzione della sanzione | Tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia |
|---------|---|--------------------------|---|
| a)      | Omesso o tardivo pagamento di un tributo, sanato entro 30 giorni  | 1/10 del minimo          | Sì  |
| a-bis)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• tardivo versamento sanato entro 90 giorni dalla scadenza</li><li>• violazione nella dichiarazione, sanata entro 90 giorni dai termini di presentazione del modello</li><li>• altre violazioni diverse, sanate entro 90 giorni dalla commissione</li></ul> | 1/9 del minimo           | Sì  |
| b)      | Qualsiasi violazione, sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa   | 1/8 del minimo           | Sì  |



|           |   |                 |    |
|-----------|---|-----------------|----|
| b-bis)    | Qualsiasi violazione, sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella del periodo nel corso del quale è stata commessa | 1/7 del minimo  | No |
| b-ter)    | Qualsiasi violazione, sanata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella del periodo nel corso del quale è stata commessa | 1/6 del minimo  | No |
| b-quater) | Qualsiasi violazione, sanata dopo la consegna del pvc   | 1/5 del minimo  | No |
| c)        | Presentazione tardiva della dichiarazione, al massimo entro 90 giorni dalla scadenza originaria   | 1/10 del minimo | Sì |

## Il caso particolare dei versamenti

Poiché, come già detto, i benefici del ravvedimento si apprezzano in modo evidente per la sanatoria di tardivi ed omessi versamenti, appare opportuno riepilogare le seguenti precisazioni:

- 1) ove il rimedio sul versamento venga posto in essere nei primi 14 giorni di ritardo, la riduzione applicabile è sempre quella di 1/10, ma la sanzione di riferimento (sulla quale applicare la predetta riduzione) è pari al 2% per ogni giorno di ritardo. Così, se pago 5 giorni oltre la scadenza, il costo del ravvedimento è pari al 1% (2% x 5: 10);
- 2) perché il ravvedimento operoso sia perfetto è necessario versare, oltre al tributo ed alla sanzione ridotta, anche gli interessi, attualmente pari allo 0,5% annuo (1% sino al 31 dicembre 2014);
- 3) non è indispensabile che tributo, sanzione ed interessi siano esposti sulla medesima delega;
- 4) ove il versamento sia effettuato in momenti differenti, tuttavia, la misura della riduzione della sanzione va verificata con riferimento al momento di completamento degli adempimenti;
- 5) il ravvedimento posto in essere in modo non del tutto corretto (ad esempio, versamento di una sanzione o di un interesse in misura inferiore a quella effettivamente dovuta) non determina la nullità del medesimo, bensì la possibilità di godere dei benefici limitatamente ad un minor importo rispetto a quello originario.

## **LE NOVITÀ IRAP PER IL 2015.**

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n.22/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che si applicano al comparto Irap a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (normalmente, dunque, l'anno 2015).

In particolare, si tratta dei seguenti elementi:

- possibilità di completa deduzione (nella determinazione del valore netto) del costo del lavoro dei soggetti assunti a tempo indeterminato; tale misura, come noto, serve a compensare la mancata attuazione della riduzione dell'aliquota che si sarebbe dovuta applicare già dal periodo 2014;
- riconoscimento di un credito di imposta ai soggetti che non possono far valere la deduzione di cui al punto precedente.

## La deduzione del costo per assunti a tempo indeterminato

Sono interessati alla nuova deduzione:

- le società di capitali e gli enti commerciali;
- le società di persone e le imprese individuali;
- i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo;
- i produttori agricoli.

Tali soggetti, dunque, potranno dedurre dalla base imponibile Irap la differenza esistente tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le deduzioni già spettanti (cuneo fiscale, contratti di formazione e lavoro e spese per addetti alla ricerca e sviluppo, per le imprese di autotrasporto merci, per i soggetti di minori dimensioni e per incremento occupazionale).

In merito alla tipologia di contratti di lavoro, l'Agenzia ha precisato che vanno esclusi:

- i contratti stipulati dalle aziende che effettuano lavorazioni stagionali;
- i contratti che, per preclusioni legali/regolamentari, hanno durata massima quinquennale.



Per quanto attiene la deduzione spettante in caso di somministrazione lavoro o distacco del dipendente, si faccia riferimento alla tabella che segue:

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Somministrazione lavoro</b> | <b>Soggetti coinvolti</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• somministratore;</li><li>• utilizzatore;</li><li>• lavoratore che presta il servizio.</li></ul>   |
|                                | <b>Rapporti di lavoro</b>  | Sussistono due rapporti contrattuali: <ul style="list-style-type: none"><li>• il primo tra il somministratore (datore di lavoro) e il lavoratore (dipendente); tale rapporto può essere:<ul style="list-style-type: none"><li>- a tempo determinato;</li><li>- a tempo indeterminato;</li></ul></li><li>• il secondo, di natura commerciale, tra il somministratore e l'utilizzatore. Tale rapporto può essere:<ul style="list-style-type: none"><li>- a termine;</li><li>- indeterminato (<i>staff leasing</i>).</li></ul></li></ul>                               |
|                                | <b>Deduzioni</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• l'agevolazione risulta correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i propri dipendenti;</li><li>• a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione (a termine/indeterminato), il beneficio spetta a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) sia a tempo indeterminato;</li><li>• il beneficio è riconosciuto in capo all'utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato.</li></ul> |
| <b>Distacco del personale</b>  | Sono deducibili dalla base imponibile Irap dell'impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale. |   |

Per quanto attiene la individuazione della voce "costo del lavoro" la circolare precisa che vanno considerate oltre alle retribuzioni, ai contributi ed a tutti gli oneri connessi, anche le quote di Tfr maturate a partire dall'esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014.

Diversamente, sono da ritenersi esclusi gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, costituendo poste di natura estimativa in deducibili dall'Irap.

Tali accantonamenti, peraltro, non concorrono alla determinazione dell'Irap deducibile dalle imposte sui redditi.

### **Il credito di imposta per i soggetti senza deduzione**

I soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda indicata in dichiarazione.

Affinché spetti il credito, tuttavia, il contribuente non si deve avvalere (in alcun modo) di personale dipendente, tanto che sia assunto a tempo determinato o indeterminato, per nessun giorno durante l'anno.

Tale credito di imposta è soggetto a imposizione per i soggetti che producono reddito di impresa, mentre non risulta tassato per chi produce reddito di lavoro autonomo.

### **CESSIONE DI PALLET – NON SI APPLICA IL REVERSE CHARGE SE LA CESSIONE È ACCESSORIA.**

La cessione di *pallet* unitamente alle merci deve considerarsi operazione accessoria alle vendite delle merci stesse, quindi assoggettata al trattamento Iva di queste ultime: non si applica quindi il *reverse charge* a tali operazioni. Questa la condivisibile posizione recentemente sposata dall'Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Campania, in risposta ad un interpello proposto da un contribuente (n.914-112/15).

### **Il reverse charge sui pallet**

Come già segnalato in diverse informative precedenti, dal 1 gennaio 2015 sono state ampliate le ipotesi di applicazione del *reverse charge* (o inversione contabile): si tratta di un istituto fiscale secondo cui una operazione assoggettata ad Iva viene fatturata senza applicazione dell'imposta, imposta che sarà invece applicata dal soggetto che riceve (e registra) tale documento, tramite integrazione. Tale soggetto, dopo aver



assolto l'Iva, potrà portarla in detrazione (se non presenta limiti oggettivi o soggettivi al diritto alla detrazione).

In buona sostanza, l'imposta viene assolta, anziché dal cedente / prestatore, dal cessionario / committente. Per quanto riguarda la cessione di bancali in legno (o *pallet*) la disposizione di riferimento è l'art.74, co.7, d.P.R. n.633/72; la nuova formulazione in vigore dallo scorso 1 gennaio prevede che per le cessioni di bancali in legno recuperati da un precedente utilizzo è tenuto al pagamento dell'Iva il cessionario qualora sia soggetto passivo d'imposta. In queste circostanze, la fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta e con l'annotazione "inversione contabile", nonché eventualmente della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotata nei registri Iva entro il mese di ricevimento (ovvero comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese).

Da notare che tale meccanismo riguarda solo i bancali in legno usati.

Da subito si è posto il dubbio circa il comportamento da tenere quando il *pallet* non è oggetto principale della cessione, ma esso risulta essere correlato alla cessione di una merce ed il *pallet* viene compravenduto al solo fine di spostare la merce in questione.

Richiamando la Risoluzione n.10/E/02, l'Agenzia ha chiarito che:

*"se gli imballaggi sono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza la previsione della resa, la cessione ha natura di operazione accessoria a quella principale e, quindi, i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale (ossia della cessione della merce), ai sensi dell'art.12 d.P.R. n.633/72, sempre che l'operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, con applicazione della stessa aliquota Iva della cessione principale; diversamente, qualora sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva della merce ceduta, ai sensi dell'art.15, co.1, n.4), del Decreto Iva; è tuttavia necessario, evidenziare l'importo della cauzione nella fattura di vendita della merce".*

Pertanto, stante l'unitarietà dell'operazione quando vi è assenza dell'obbligo per l'acquirente della resa dei *pallets*, la relativa cessione deve essere considerata accessoria, con applicazione della medesima disciplina fiscale ai fini Iva, compresa la relativa aliquota, prevista per l'operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, senza quindi applicazione del meccanismo del *reverse charge*.

## **IN ARRIVO LE SEGNALAZIONI DI ANOMALIE SU STUDI DI SETTORE.**

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare ai contribuenti apposite comunicazioni con le quali segnala di aver riscontrato delle anomalie nella compilazione degli studi di settore per il triennio 2011, 2012 e 2013.

In attuazione delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento (datato 18 giugno 2015) che consente di mettere a disposizione di contribuenti, intermediari e Guardia di finanza le informazioni relative alle anomalie riscontrate nell'ambito degli studi di settore al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire il ravvedimento spontaneo.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le comunicazioni delle anomalie sul cassetto fiscale del contribuente, se attivo, ovvero le notifica tramite posta elettronica certificata.

In particolare il citato provvedimento prevede che gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono accedere alle comunicazioni consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.

In merito alle modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni possono verificarsi tre casi:

1. contribuente che abbia delegato in sede dichiarativa l'intermediario a ricevere i propri avvisi da parte dell'Agenzia, le comunicazioni arriveranno a questi attraverso il canale *Entratel*;
2. contribuente che non abbia delegato l'intermediario a ricevere informazioni da parte dell'Agenzia, le comunicazioni arriveranno al cliente tramite pec;
3. contribuente abilitato ai servizi *Entratel* o *Fisconline*, la comunicazione della anomalia verrà resa disponibile sul proprio cassetto fiscale previo invio di apposito *sms* o *pec*.

Come sappiamo gli studi di settore sono stati elaborati dall'Amministrazione finanziaria con lo scopo di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente, essi costituiscono, quindi, per l'Agenzia un ausilio all'attività di controllo. In questo ambito l'Agenzia periodicamente, oggi con riferimento al triennio 2011-2013, comunica al contribuente di avere riscontrato degli "errori", anomalie, alla compilazione dello studio.



Le comunicazioni inviate possono riguardare svariate casistiche, se ne riportano alcune.

## Esempio 1

In particolare, dall'analisi dei modelli presentati per i periodi di imposta 2012 e 2013, risulta un'incoerenza tra le rimanenze finali indicate nel modello relativo al 2012 e le esistenze iniziali indicate nel modello relativo al 2013. Riportiamo le informazioni in questo prospetto:

| Periodo d'imposta 2012  |    | Periodo d'imposta 2013  |    |
|---|----|---|----|
| Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (riga F13 quadro "F" Elementi contabili) | XX | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (riga F12 quadro "F" Elementi contabili) | YY |

## Esempio 2

### Incoerenze relative ai beni immobili

In particolare, dall'analisi del modello presentato per il periodo d'imposta 2013, risulta un'incoerenza tra la presenza di spese per la locazione di immobili (riga F18 campo 2) e la mancata indicazione delle superfici delle unità locali utilizzate e, contemporaneamente, nei modelli nei quali è richiesta la relativa informazione, la mancata indicazione dell'utilizzo di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante e/o dei costi sostenuti per strutture polifunzionali e/o delle spese per l'utilizzo di servizi di terzi.

## Esempio 3

### Incoerenze relative ai beni strumentali

In particolare, dall'analisi del modello presentato per il periodo di imposta 2013, risulta un'incoerenza tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali (riga F29, campo 1, del quadro F, "Elementi contabili") e l'indicazione delle relative quote di ammortamento (riga F20, campo 2, del quadro F, "Elementi contabili") in presenza di beni strumentali dichiarati nel modello. Inoltre, il valore dei beni in questione costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa.

## Esempio 4

### Incoerenze relative alla gestione del magazzino

In particolare, dall'analisi dei modelli presentati per i periodi di imposta 2011, 2012 e 2013, risultano incoerenze nella gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e comunque superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali. Riportiamo le informazioni in questo prospetto:

|  | Periodo d'imposta |      |      |
|--|-------------------|------|------|
|  | 2011              | 2012 | 2013 |
| Studio di settore  |                   |      |      |
| Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (riga F12 quadro F, "Elementi contabili") |                   |      |      |
| Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (riga F13 quadro F, "Elementi contabili")   |                   |      |      |
| <b>Indicatore durata delle scorte</b>  |                   |      |      |
| Valore calcolato sui dati dichiarati   |                   |      |      |
| Soglia massima di coerenza relativa al settore   |                   |      |      |

In tutti i casi l'Agenzia specifica che se il contribuente riconosce gli errori od omissioni rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. n.472/97, versando gli importi dovuti, ovvero fornire eventuali chiarimenti o precisazioni utilizzando il software "Comunicazioni anomalie 2015", disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Studi di settore e parametri", a partire dalla seconda decade del mese di giugno.





Scopo dell'Agenzia è quello di spingere il contribuente ad utilizzare il novellato istituto del ravvedimento operoso, chi si accorge dell'errore e provvede a correggerlo può beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni, anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

Va inoltre segnalato che oltre alle comunicazioni di anomalie relative agli studi di settore, di cui agli esempi precedenti, si potranno consultare direttamente:

- gli inviti a presentare gli studi di settore in caso di mancata trasmissione;
- i modelli di studi di settore trasmessi;
- l'elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra il modello Unico e i dati degli studi di settore;
- le segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario per comunicare eventuali giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi;
- le risposte inviate dal contribuente, anche tramite il suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;
- le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

Si invita quindi la spettabile clientela che avesse ricevuto una comunicazione in merito alle anomalie da studio di settore a contattare lo Studio.

## **LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COLLABORAZIONI DOPO IL JOBS ACT.**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della Legge Delega Jobs Act, L. n.183/14, è in vigore dal 25 giugno la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro.

Così come era stato annunciato, l'intervento legislativo ha riguardato in primo luogo le collaborazioni coordinate e continuative a progetto, per le quali la Legge Delega n.183/14 prevedeva in più passaggi "il loro progressivo superamento". Nell'applicazione di tale principio, il D.Lgs. n.81/15 non ha cancellato dall'ordinamento tale tipologie contrattuale, ma ne ha sicuramente ristretto le condizioni di utilizzo.

Da un punto di vista normativo, si segnala innanzitutto l'abrogazione della disciplina previgente contenuta negli articoli da 61 a 69-bis D.Lgs. n.276/03: dal 25 giugno 2015 non è quindi più possibile sottoscrivere contratti di collaborazione a progetto. O meglio, in virtù di quanto previsto dagli artt.2 e 52 D.Lgs. 81/15, non vi è più l'obbligo di apporre ai contratti di collaborazione il c.d. progetto, nel quale doveva essere specificato il risultato, l'opera, che la prestazione, di carattere autonomo, doveva realizzare.

Per i contratti a progetto attualmente in essere, continua ad applicarsi la disciplina abrogata: alla scadenza dei contratti non sarà possibile procedere con la proroga (per mantenere la vecchia regolamentazione), ma dovranno essere disciplinati dalle nuove norme del D.Lgs. n.81/15.

Le collaborazioni coordinate e continuative, come disciplina generale, non sono state eliminate dal nostro ordinamento, in quanto la norma che ne legittimava l'utilizzo era contenuta nell'art.409 c.p.c., norma richiamata e non abrogata dal D.Lgs. n.81/15, nella quale si prevede la possibilità di utilizzare "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato".

In luogo del progetto, che nell'intento del Legislatore del 2003 doveva evitare l'utilizzo di forme di collaborazioni che dissimulano il lavoro subordinato, i rapporti di collaborazione sono soggetti a nuove limitazioni, con un meccanismo che rappresenta una novità nell'ordinamento giuslavoristico.

L'articolo 2 del D.Lgs. n.81/15 prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che "si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Fortunatamente la disposizione non produce i propri effetti immediatamente, stanti i forti dubbi interpretativi che la caratterizzano, di cui si attendono risposte in via amministrativa. La norma, infatti, non prevede la riqualificazione delle forme di collaborazioni eterorganizzate dal committente, ma solo l'applicazione delle norme del lavoro subordinato (anche quelle contributive e fiscali?) ad un contratto che rimane di natura autonoma.

Incerta è anche la condizione di applicabilità: l'etero organizzazione può essere letta, nella non felice espressione utilizzata dal legislatore, sia come necessariamente riferita ai tempi e ai luoghi, con la conseguenza che, in assenza di obblighi su tali elementi, non vi è l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, oppure come esemplificazione di forme di eterorganizzazione, non esclusive, con la conseguenza che anche in assenza di disposizioni relativa ai tempi e al luogo di lavoro si può considerare raggiunta la condizione di operatività.



Ad ogni modo, le collaborazioni sottoscritte dal 25 giugno 2015 che terminano la loro vigenza al 31 dicembre 2015 non sono soggette a tale disposizione. Ciò non vuol dire che fino alla fine del 2015 si ha una breve liberalizzazione, in quanto rimane ferma la necessità che il coordinamento non mascheri forme di subordinazione, situazione che può portare alla riqualificazione del rapporto a prescindere dell'operatività della nuova disposizione.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione delle norme di lavoro subordinato le collaborazioni, anche se etero organizzate indicate nel comma 2 dell'art.2:

- 1) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo;
- 2) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- 3) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- 4) le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Nella disciplina previgente, tali fattispecie erano esclusi dal progetto: nella nuova disciplina, stante l'abrogazione generalizzata di esso, sono escluse dall'applicazione delle norme di lavoro subordinato. Inoltre, si evidenzia come nella nuova disciplina non vi siano disposizioni di favore per i lavoratori pensionati (in precedenza esclusi dal progetto) ovvero per le collaborazioni di breve durata (fino a 5.000 euro e fino a 30 giorni o 240 ore nei servizi socioassistenziali).

Ulteriore possibilità per evitare l'applicazione del lavoro subordinato è data dalla facoltà, per il committente, di certificare presso le Commissioni di Certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03) l'assenza dell'etero organizzazione.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, infine, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione.

Infine, riguardo alle collaborazioni, il D.Lgs. n.81/15, art.54, prevede una forma di sanatoria, definita stabilizzazione, per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e per le partite Iva: con l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2016, accompagnata da un'apposita procedura, si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi con l'erronea qualificazione. Nel caso in cui si procedesse all'assunzione del 2015, spetta viceversa l'esonero contributivo triennale, ma non vi è alcun effetto estintivo per eventuali procedimenti sanzionatori.

Oltre alle collaborazioni, altre due importanti disposizioni devono essere segnalate per il lavoro autonomo:

- 1) con l'abrogazione dell'art.69-bis, viene meno il sistema di presunzioni, introdotto dalla Riforma Fornero, per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita Iva. Tuttavia, è bene sottolineare che l'art.52 fa salva la disciplina degli art.61-69-bis, e quindi anche le presunzioni per il lavoro autonomo, per i contratti in essere: è opportuno prestare attenzione nel caso a fine 2015 si prospetti di raggiungere le condizioni che fanno scattare le presunzioni.
- 2) non è più possibile sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione associando una persona fisica che apporti prestazioni di lavoro. I contratti in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

## **OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI BANCARI – ULTIMI CHIARIMENTI DA ASSONIME**

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n.145/13 (convertito nella L. n.9/14) – a partire dal 1° gennaio 2014 – l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine e cioè quelli di durata superiore a 18 mesi (e in alcuni casi a breve termine come per i finanziamenti nel settore della pesca, della cinematografia o in quello artigiano) è divenuta da obbligatoria a facoltativa.

Trattandosi quindi di un regime divenuto "opzionale", la scelta in termini di tassazione si pone nei seguenti termini:

- ➔ applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% (oppure del 2% se si tratta di acquisto di seconda casa) sull'importo erogato;

oppure, in assenza di opzione,

- ➔ applicazione dell'imposta di registro (sia sul finanziamento che sulla eventuale concessione di garanzia), dell'imposta ipotecaria (se la garanzia è rappresentata da un'ipoteca) e dell'imposta di



bollo (sul contratto e sulle conseguenti formalità).

Con il passaggio da obbligatoria a facoltativa, il richiamato D.L. n.145/13 ha esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni. La predetta disciplina è stata oggetto di commento da parte di Assonime con la Circolare n.17/14

Con il successivo D.L. n.91/14 (c.d. Decreto Competitività), convertito nella L. n.116/14, l'ambito di applicazione della predetta imposta sostitutiva – prima riservato solamente ai finanziamenti bancari – è stato esteso anche a quelli effettuati da imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione e altri soggetti. Tale provvedimento chiarisce, inoltre, un aspetto controverso che riguardava l'individuazione degli atti compresi nell'agevolazione – e quindi non soggetti alle ordinarie imposte indirette – disponendo che l'esonero si applica anche alle cessioni di crediti o di contratto effettuate successivamente all'erogazione del finanziamento e ai trasferimenti delle garanzie relative a tali crediti e contratti.

In relazione a tali ultime modifiche è stata di recente emanata da **Assonime la Circolare n.19 del 5 giugno 2015** con la quale viene precisato che:

- la nuova disposizione non assume i caratteri della norma interpretativa e, quindi, non può essere considerata come una precisazione vincolante sul significato della disposizione previgente; tuttavia la norma dovrebbe riguardare le cessioni di crediti o di contratti successive al finanziamento laddove tali cessioni siano state poste in essere dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione (25 giugno 2014), anche se il finanziamento è stato stipulato o erogato in data antecedente;
- sotto il profilo operativo, l'applicazione dell'esenzione anche a cessioni di crediti successive all'operazione finanziaria che ha determinato l'applicazione dell'imposta sostitutiva rende necessario evidenziare nell'atto che la cessione rientra nel novero degli atti coperti dal regime sostitutivo, richiamando il contratto originario nel quale era stata esercitata l'opzione per tale regime o per il quale tale regime era comunque applicabile se si tratta di finanziamento anteriore alla modifica che ha reso opzionale l'imposta sostitutiva.

## Operazioni in "pool"

*Le recenti modifiche assumono particolare rilevanza nelle cosiddette operazioni in "pool" tra diversi istituti di credito: mentre la normativa previgente costringeva ad organizzare il "pool" solo a monte del contratto di finanziamento impedendo quindi di pensare ad un "pool" anche a valle (strumento già utilizzato dalla prassi bancaria internazionale), è ora possibile negoziare il finanziamento solo tra banca e cliente e solo successivamente "venderlo" in quota ad altre banche. Con le ultime modifiche sopra descritte, infatti, non vi è più dubbio che una volta assolta l'imposta sostitutiva in sede di stipula del contratto di finanziamento a medio/lungo termine, non possono più essere pretese dal Fisco le imposte per le eventuali successive cessioni di contratto o di credito ma anche per l'annotazione di queste cessioni nei registri immobiliari.*

Occorre infine rilevare che ancorché l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio/lungo termine sia in molti casi più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, vi sono situazioni nelle quali l'ambito di applicazione delle normali imposte d'atto è decisamente limitato e quindi più favorevole.

Si invitano pertanto i gentili Clienti, in occasione dell'assunzione di finanziamenti rientranti nella predetta disciplina, ad ottenere informazioni dal relativo istituto di credito circa la corretta quantificazione della tassazione applicata, al fine di poter valutare o meno l'esercizio dell'opzione per la predetta imposta sostitutiva.

## **PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI.**

Con il D.P.C.M. del 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2015, sono stati prorogati per i contribuenti soggetti agli studi di settore, i termini per i versamenti risultanti dal modello Unico e Irap 2015. Tale provvedimento consente ai contribuenti lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni, dal 16 giugno al 6 luglio 2015, senza richiesta di alcun pagamento aggiuntivo.

Va evidenziato che i contribuenti che non possono beneficiare della proroga, possono comunque versare le imposte entro la scadenza del 16 luglio, ma dovranno aggiungere agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,4%.

## Termini ordinari di versamento

Come noto, le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo Irpef e/o Irap 2014 e l'acconto Irpef e/o Irap 2015 (se dovuti):

- entro il 16 giugno 2015;



- entro il 16 luglio 2015 applicando la maggiorazione dello 0,40%.
- Le predette scadenze interessano anche i versamenti Ires e Irap delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio nei termini ordinari.

## Proroga a regime per versamenti e adempimenti in scadenza tra 1° e 20 agosto

Va poi ricordato che con l'art.3-*quater* del D.L. n.16/12, è stata inserita nell'art.37 D.L. n.223/06 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli art. 17 e 20, co.4 D.Lgs. n.241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

## Il nuovo calendario dei versamenti

I versamenti risultanti dai modelli Unico/Irap 2015 in scadenza ordinaria il 16 giugno 2015 (16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

- entro il 6 luglio 2015 senza maggiorazione;
- dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

## Soggetti interessati

Possono beneficiare della proroga:

- tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche **per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla Legge;
- a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;
- ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti "minim") ovvero il regime forfettario introdotto dalla L. n.190/14.

## Casi particolari

### Attenzione 1 – soggetti a studi oltre limite € 5,16 ml

Come sono esclusi i soggetti che superano i 7.500.000 euro di ricavi, restano quindi escluse dalla proroga quelle imprese che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro ma non superiore a 7.500.000 euro. Si tratta di soggetti che, pur esclusi dall'accertamento da studi di settore, sono comunque tenuti alla compilazione del modello ai fini statistici.

### Attenzione 2 – persone fisiche "private"

La proroga non interessa le persone fisiche "private" e cioè coloro che non sono né collaboratori dell'impresa familiare né soci di società di persone o di società di capitali trasparenti (questi, peraltro, godono della proroga solo se il soggetto al quale partecipano svolge un'attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore).

### Attenzione 3 - soci di Srl non trasparenti

Si segnala, altresì, che la mancata proroga per le persone fisiche "private" soci lavoratori di Srl non trasparenti crea loro difficoltà con riferimento alla compilazione del quadro RR (determinazione dei contributi previdenziali artigiani/commercianti) che come è noto assume quale base di calcolo proprio la quota di reddito derivante dalla stessa Srl (soggetto, quest'ultimo, che verosimilmente potrà godere della proroga).

Con la **Risoluzione n.173/E/07**, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento, l'Agenzia delle Entrate precisò che

*"La proroga in questione si riferisce ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale", pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non "trasparenti"), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali Ivs, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore".*

Più recentemente, con la Risoluzione n.59/E/13 è stato ulteriormente precisato che per tali soggetti: "il



*differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie”.*

## I tributi (e contributi) interessati

La proroga interessa – a titolo esemplificativo e non esaustivo - il versamento dei seguenti tributi:

- saldo 2014 e acconto 2015 di Irpef, Ires e Irap;
- addizionali Irpef;
- saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali liquidati in dichiarazione (Ivs, Gestione separata Inps, etc.);
- saldo 2014 e acconto 2015 della c.d. “cedolare secca”;
- acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- imposte sostitutive (Es: regime dei minimi);
- imposta “patrimoniale” (Ivite, Ivafe) per attività/immobili detenuti all'estero.

Essendo differiti i termini di versamento di tutte le imposte, si ritiene confermata la posizione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n.103161 del 30 maggio 2011: posto che il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, la proroga deve riguardare anche il diritto annuale alla Cciaa.

Resta fermo che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti Rea eventualmente rientranti in tal fattispecie, nonché dalle imprese individuali”.

### SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

| Soggetto   | Termine ordinario | Nuovo termine ordinario senza 0,4% | Nuovo termine ordinario con 0,4% |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Persone fisiche, professionisti o imprenditori, che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore                         | 16 giugno 2015    | 6 luglio 2015                      | 20 agosto 2015*                  |
| Società di persone che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore  | 16 giugno 2015    | 6 luglio 2015                      | 20 agosto 2015*                  |
| Società di capitali che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore e che hanno approvato il bilancio entro aprile 2015 | 16 giugno 2015    | 6 luglio 2015                      | 20 agosto 2015*                  |

\*in virtù della proroga a regime introdotta dall’art.3-*quater* D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

### SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA

| Soggetto  | Termine ordinario | Termine ordinario con 0,4% |
|---|-------------------|----------------------------|
| Persone fisiche, società di persone, società di capitali che hanno codice attività per il quale non risulta elaborato uno studio di settore | 16 giugno 2015    | 16 luglio 2015             |
| Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro giugno 2015   | 16 luglio 2015    | 20 agosto 2015*            |

\*in virtù della proroga a regime introdotta dall’art.3-*quater* D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

## **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2015.**

Di seguito i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si



applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

## SCADENZE FISSE

| SCADENZE FISSE       |   |
|----------------------|---|
| <b>16<br/>luglio</b> | <p><b>Versamenti Iva mensili</b><br/>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).<br/>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, d.P.R. n.100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore</b><br/>Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.<br/>Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p><b>Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione</b><br/>Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.<br/>Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> |
| <b>16<br/>luglio</b> | <p><b>Persone fisiche non titolari di partita Iva</b><br/>Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione.</p> <p><b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovano applicazione gli studi di settore</b><br/>Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione o della prima rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p><b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati</b><br/>Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la seconda rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p><b>Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato</b><br/>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione</p>  |



|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/15.</p> <p><b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento della prima rata al 16/6 o 6/7</b><br/>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p><b>Cedolare secca</b><br/>Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento con maggiorazione del saldo dell'imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d'acconto per il 2015.</p> <p><b>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore</b><br/>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2015, con maggiorazione (codice tributo 3850).</p> <p><b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b><br/>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quinta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.</p>   |
| <b>16<br/>luglio</b> | <p><b>Versamento dei contributi Inps</b><br/>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b><br/>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b><br/>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b><br/>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b><br/>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p> |
| <b>20<br/>luglio</b> | <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b><br/>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>   |



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>27 luglio</b> | <b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b><br>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.  |
| <b>30 luglio</b> | <b>Soggetti non titolari partita iva con pagamento prima rata il 16/6</b><br>Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della III rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.<br><br><b>Soggetti non titolari partita iva con pagamento prima rata il 16/7</b><br>Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di versamento della II rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.          |
| <b>30 luglio</b> | <b>Comunicazioni di acquisto da San Marino</b><br>Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di giugno.<br><br><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b><br>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.<br><br><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b><br>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno. |
| <b>31 luglio</b> | <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b><br>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.15.  |

Cordialità

Silvano Nieri

